

DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

**Indirizzi per l'attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari del marchio Agriqualità e per lo svolgimento delle attività di vigilanza relativa alla produzione biologica, produzione integrata, DOP, IGP e STG e di controllo sulle OGM.**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e i successivi regolamenti attuativi e che abroga il Reg. CEE 2092/91;

Visto il Reg. CE 510/2006 relativo alle protezioni delle indicazioni geografiche (DOP, IGP) e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il Reg. CE 509/2006, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari (STG), le cui caratteristiche sono individuate in appositi disciplinari di produzione;

Visto il D.Lgs. n. 220/1995, relativo alla attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. CEE 2092/91 in materia di produzione agroalimentare con il metodo biologico, che, nelle more della revisione della normativa nazionale, mantiene la sua validità per i punti che non contrastano con i suddetti regolamenti della Commissione in vigore;

Visto l'articolo 4 del D.Lgs. n. 220/1995, comma 2, che prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dal MIPAAF e dalle regioni e province autonome, per le strutture ricadenti nel territorio di competenza;

Visto l'articolo 8 dello stesso decreto, che prevede l'istituzione da parte delle Regioni degli elenchi regionali degli operatori biologici;

Vista la legge regionale 16 luglio 1997, n. 49, relativa a "Disposizioni in materia di controlli per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici";

Visto in particolare l'articolo 2 della l.r. 49/1997, relativo alla vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati e l'articolo 3, relativo all'istituzione e gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici, ai sensi del D.Lgs 220/95, che affida all'ARSIA lo svolgimento di tali attività;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 352 del 21 maggio 2007: "Direttive all'ARSIA per la gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici di cui all'art. 3 della L.R. 49/97 e per la vigilanza in materia di denominazioni di origine e specialità tradizionali garantite e agricoltura biologica";

Visto l'allegato A alla stessa delibera: "Direttiva per la predisposizione del programma annuale relativo alla vigilanza sugli Organismi di Controllo autorizzati per l'agricoltura biologica e sugli Organismi di Controllo autorizzati in materia di Denominazione di Origine e Specialità Tradizionali Garantite.";

Vista la legge regionale 15 aprile 1999 n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole";

Visto l'articolo 5 della l.r. 25/1999 che, al comma 2, affida all'ARSIA il compito di detenere l'elenco regionale dei concessionari del marchio e di svolgere l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati dalla Regione Toscana;

Visto il DPGR del 2 settembre 2004 n. 47/R "Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità Prodotto da agricoltura integrata", ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole";

Visto in particolare l'articolo 17, comma 2, che affida all'ARSIA le funzioni di vigilanza sugli organismi di controllo ;

Vista la delibera della Giunta regionale 9 settembre 2002 n. 932 che, all'allegato A "Modalità di richiesta della concessione del marchio e gestione dell'elenco dei concessionari", istituisce presso ARSIA l'elenco regionale dei concessionari del marchio collettivo "Agriqualità - Prodotto da agricoltura integrata", stabilendone anche le modalità di tenuta;

Vista la legge regionale 6 aprile 2000 n. 53 "Disciplina regionale in materia di organismi geneticamente modificati (O.G.M.)" che, all'articolo 2 vieta la coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto l'articolo 6 della l.r. 53/2000, che affida ad ARSIA il compito di effettuare i controlli per il rispetto del divieto di coltivazione e la produzione di specie che contengono la presenza di organismi geneticamente modificati;

Visto il Regolamento regionale 17 maggio 2001 "Disciplina dei controlli in materia di coltivazione produzione di specie contenenti organismi geneticamente modificati (OGM)", che ha stabilito i criteri e le modalità con cui ARSIA svolge le funzioni di controllo di cui sopra e la predisposizione del programma annuale, coordinato

con le attività di controllo fitosanitario e sull'ambiente effettuate dall'ARPAT e con le attività di controllo sugli alimenti effettuate dalle A.S.L.;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 "Legge finanziaria per il 2011" che all'articolo 21 prevede la soppressione dell'ARSIA e l'assegnazione alla Regione delle funzioni attribuite all'Agenzia dalla legge regionale 2/2009;

Ritenuto necessario provvedere alla razionalizzazione delle procedure di vigilanza e controllo assunte dalla Regione Toscana;

Ritenuto opportuno impartire indirizzi in ordine all'adozione di criteri specificamente individuati per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra nelle materie inerenti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari nonché le attestazioni di specificità dei prodotti agroalimentari, la produzione integrata dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenuto opportuno di dare mandato al Settore competente di predisporre le procedure ritenute necessarie per la tenuta e la gestione degli elenchi regionali e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo per quanto attiene alle materie sopra richiamate;

Visto l'allegato A "Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici e dei concessionari del marchio "Agriqualità", parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l'allegato B "Indirizzi per la predisposizione dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo

autorizzati per l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata e in materia di Denominazioni di Origine e Specialità Tradizionali Garantite", parte integrante e sostanziale del presente atto.

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare gli indirizzi di cui:

- all'allegato A "Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici e dei concessionari del marchio "Agriqualità";

- all'allegato B "Indirizzi per la predisposizione dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata e in materia di Denominazioni di Origine e Specialità Tradizionali Garantite";  
parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di dare mandato al Settore competente di predisporre le procedure ritenute necessarie per la tenuta e gestione degli elenchi regionali e per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera f) della L.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.r. 23/2007.

*Segreteria della Giunta*  
*Il Direttore Generale*  
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

## ALLEGATO A

### **Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale degli operatori biologici e dei concessionari del marchio "Agriqualità".**

#### **Premessa**

Il Settore competente:

- gestisce e tiene aggiornato l'elenco regionale degli operatori biologici (EROB), in conformità alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali;
- gestisce e tiene aggiornato l'elenco regionale dei concessionari del marchio "Agriqualità" sulla base delle disposizioni legislative regionali.

#### **a) Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale operatori biologici**

- 1) La gestione e la tenuta dell'EROB si avvale del sistema informativo (SI) di ARTEA. Il sistema informativo prevede l'acquisizione telematica, nell'Anagrafe delle aziende, delle informazioni relative alla loro struttura e alle attività produttive e ne mantiene il costante aggiornamento attraverso i procedimenti amministrativi avviati dalle aziende stesse. Lo strumento di comunicazione delle richieste da parte delle Aziende è la Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), in uso nel SI di ARTEA, di cui all'art. 11 della L.R. n. 45 del 27/7/2007.
- 2) Gli operatori biologici ottemperano agli adempimenti previsti attraverso la DUA nel rispetto dei contenuti definiti dal D. Lgs 220/95 e dal D.M. 4/8/2000, che costituiscono riferimento per l'individuazione della struttura dei dati di notifica introdotti nella DUA.
- 3) L'operatore presenta alla RT notifica iniziale, di variazione, di cessazione e il programma annuale di produzione (PAP), utilizzando la modalità telematica, tramite il SI di ARTEA che rende altresì disponibili i dati di notifica all'Organismo di controllo prescelto dall'operatore.
- 4) L' Organismo di controllo è tenuto a comunicare alla Regione Toscana l'esito delle proprie verifiche e l'idoneità all'applicazione del metodo biologico degli operatori e le eventuali misure adottate nei loro confronti, utilizzando il SI di ARTEA.
- 5) Il Settore competente provvede a tenere aggiornato l'EROB direttamente nel SI di ARTEA, effettuando sia le iscrizioni, sulla base dei dati contenuti nella DUA e degli attestati di idoneità con esito positivo rilasciati dall'Organismo di controllo, sia le cancellazioni.
- 6) Il Settore competente approva l'Elenco regionale aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet istituzionale. Trasmette l'Elenco al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali secondo le modalità previste a livello nazionale.

#### **b) Indirizzi per la gestione dell'elenco regionale dei concessionari del marchio "Agriqualità"**

- 1) I richiedenti sono tenuti a inviare la richiesta di concessione e le comunicazioni di variazione o di rinuncia all'uso del marchio, al Settore competente e contestualmente all'Organismo di controllo, prescelto tra quelli autorizzati dalla Giunta regionale. La richiesta di concessione e le variazioni devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta a livello regionale e approvata con delibera di giunta n. 932/2001.
- 2) L' Organismo di controllo è tenuto a comunicare alla Regione Toscana l'esito delle proprie verifiche e l'idoneità all'applicazione e al rispetto dei disciplinari di produzione.
- 3) Il Settore competente provvede a tenere aggiornato l'Elenco dei concessionari, effettuando sia le iscrizioni, sulla base dei dati contenuti nelle richieste e degli attestati di idoneità con esito positivo rilasciati dall'Organismo di controllo, sia le cancellazioni, sulla base delle rinunce o delle richieste di revoca presentate dagli Organismi di controllo.
- 4) Gli Organismi di controllo sono tenuti a comunicare al Settore competente i provvedimenti sanzionatori adottati nell'ambito delle proprie attività e che comportano:
  - a) la sospensione della concessione in uso del marchio e conseguente sospensione dall'Elenco regionale,
  - b) la proposta di revoca della concessione.
- 5) Il Settore competente approva l'Elenco regionale dei concessionari aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente e provvede alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito internet istituzionale.

## ALLEGATO B

### **Indirizzi per la predisposizione dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata e in materia di Denominazioni di Origine e Specialità Tradizionali Garantite.**

#### **Premessa**

L'attività annuale di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati per l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata e in materia di Denominazioni di Origine e Specialità Tradizionali Garantite, viene predisposta dal Settore competente in conformità alle disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali ed eventualmente secondo gli accordi che la RT stabilisce con l'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e Repressione delle Frodi delle produzioni agroalimentari (ICQRF).

Per vigilanza si intende la verifica periodica del mantenimento, da parte degli organismi di controllo autorizzati, dei requisiti previsti dalle normative e necessari per l'autorizzazione stessa, nonché la verifica del rispetto delle procedure e dei piani di controllo assunti dagli organismi di controllo e autorizzati dalle Autorità competenti.

#### **Indirizzi per l'attività di vigilanza**

1) L'attività di vigilanza è svolta:

- a) presso gli organismi di controllo, aventi o meno sede in Toscana, che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale.

2) Le verifiche riguardano:

- a) il mantenimento dei requisiti di autorizzazione previsti dalle normative;
- b) il rispetto degli obblighi derivanti dalle normative vigenti e per i quali sono stati autorizzati o designati a controllare;
- c) l'effettiva attività di controllo dell'organismo, secondo le prescrizioni dei piani e delle procedure di controllo specifici ed approvati.

Al fine di effettuare tali verifiche, vengono effettuate visite ispettive anche presso:

- a) le imprese inserite nel sistema di controllo per l'agricoltura biologica, l'agricoltura integrata e di qualunque Denominazione di Origine e Specialità tradizionali Garantite la cui zona di produzione ricada nel territorio regionale.

3) La predisposizione dell'attività di vigilanza prevede la individuazione:

- a) degli organismi di controllo da sottoporre a vigilanza
- b) del campione rappresentativo delle imprese, per ciascun sistema di qualità.

#### **Obblighi nei confronti della Regione Toscana:**

1) gli organismi di controllo devono:

- a) inviare, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, le relazioni dettagliate delle attività svolte l'anno precedente e gli elenchi dei soggetti inseriti nei sistemi di controllo;
- b) consentire agli incaricati della vigilanza l'accesso alle strutture e l'esecuzione di tutte le verifiche ritenute opportune, fornendo tutta l'assistenza e la collaborazione richiesta.

2) le imprese inserite nei sistemi di controllo hanno l'obbligo di consentire, agli incaricati della vigilanza, l'accesso alle strutture e a tutte le informazioni necessarie a verificare l'operato degli organismi di controllo.